

«Spett» «cliente» «cliente2»
«indirizzo_sede»
«CAP» «città» («PV»)

trasmissione a mezzo fax n° «fax»

Oppure a mezzo «aaa»

Circolare n. 11/2007 - AUTO AZIENDALI IVA DETRAIBILE AL 40%

Milano, 28 giugno 2007

Il Consiglio UE ha autorizzato il Governo italiano alla detrazione al 40% dell'Iva sulle spese relative alle autovetture aziendali, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea il 27 giugno.

I DOCUMENTI CON DATA 27 GIUGNO E SEGUENTI PERMETTONO LA DETRAIBILITÀ DELL'IVA SOLO AL 40% PER ACQUISTI E SPESE ACCESSORIE SUGLI AUTOVEICOLI AZIENDALI

❖ **AUTOVETTURE – MOTOCICLI - CICLOMOTORI**

- **Data documento 26 giugno e precedente** – i documenti emessi con data fino al 26 giugno permettono la detrazione dell'Iva in base al rapporto **effettivo** tra utilizzo aziendale e utilizzo totale (rapporto da dimostrare) – in caso di mancata indicazione si è ritenuto da molti, me compreso, utilizzare la percentuale del 50%
- **Data documento 27 giugno e successiva** – i documenti emessi con data 27 giugno o successiva **non permettono più** la detrazione dell'Iva in base al rapporto **effettivo** tra utilizzo aziendale e utilizzo totale (anche se dimostrabile) – il limite applicabile ex lege è del **40%**

SCHEDE CARBURANTI – PEDAGGI AUTOSTRADALI - ACQUISTI PRECEDENTI – AGENTI E RAPPRESENTANTI – TASSISTI – NOLEGGIATORI – AUTOSCUOLE – VEICOLI ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALI

❖ **SCHEDE CARBURANTI**

- **riifornimenti carburante dal 1° aprile al 30 giugno** – si ritiene (non c'è però nulla di ufficiale) che per le schede carburanti faccia riferimento non la data del rifornimento ma la data della scheda – la scheda carburante ha data (per convenzione) l'ultimo giorno del mese o trimestre – ne consegue che le schede carburanti del mese di giugno o del 2° trimestre sono **detraibili al 40%** anche se per rifornimenti anteriori al 27 giugno
- **riifornimenti carburante e fattura della società petrolifera** – l'emissione di fattura (contratti di somministrazione o netting) prende come riferimento la data del documento – fattura emessa dal 27 giugno permette la detraibilità solo al 40%

❖ **PEDAGGI AUTOSTRADALI** – iva **indetraibile** da sempre

❖ **ACQUISTI PRECEDENTI** – per gli autoveicoli acquistati dal 14 settembre 2006 al 26 giugno 2007 la registrazione è stata fatta con Iva detraibile nella percentuale di utilizzo (50% in genere) – **si attende un chiarimento** sulla necessità di rettificare / recuperare la maggior Iva detratta

❖ **AGENTI E RAPPRESENTANTI – TASSISTI – NOLEGGIATORI – AUTOSCUOLE** – Iva detraibile al **100%**

❖ **VEICOLI ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALI** – l'iva relativa all'acquisto e alle spese accessorie (carburanti, lubrificanti, manutenzione, riparazione etc.) è sempre stata **detraibile al 100%** e ancora lo è – per esclusivamente strumentale si intende autoveicoli **esclusivamente** utilizzati e utilizzabili nell'attività di **impresa** o senza i quali l'attività non può essere svolta (ad esempio autonoleggio o autoscuole)

Cordiali saluti

Dott. Lorenzo Gorgoglione

